

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 23/02/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento, rimborsabile con cessione del quinto della pensione, stipulato in data 07/10/2015 ed estinto anticipatamente in data 30/11/2019, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle commissioni di intermediazione, delle spese di attivazione e delle spese di incasso quote. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, richiamando espressamente i principi dettati dalla sentenza *Lexitor*, chiede il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis*, di tali voci di costo, per un importo complessivo pari a euro 1.431,83 oltre interessi.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha evidenziato la conformità del proprio operato svolto in ossequio alle istruzioni della Banca d'Italia che, sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 *sexies* del TUB, hanno da tempo pacificamente ritenuto applicabile la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Ciò premesso, formula considerazioni critiche in merito alla effettiva portata della sentenza *Lexitor*, che, alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, come confermato dalla recente giurisprudenza, l'art. 16 della Direttiva, alla quale non può riconoscersi natura *self executing*, non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauritisi precedentemente alla medesima. Sotto altro profilo, la resistente osserva che

apparirebbe irragionevole porre a carico degli operatori tutti quei costi già integralmente sostenuti (incluse le imposte) che non dipendono dalla durata effettiva del rapporto, ma costituiscono oneri fissi e necessari per l'irrogazione del credito, nonché i costi che l'intermediario corrisponde a favore di terzi che, in quanto tali, nel momento in cui entrano nella sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto diverso dal finanziatore, non possono essere da quest'ultimo recuperati, quali ad esempio, le commissioni di intermediazione e gli oneri erariali. Nel merito, la resistente ha eccepito, innanzitutto, la natura *up front* delle spese di attivazione e delle commissioni di intermediazione e, in relazione a queste ultime, produce fattura attestante l'avvenuto esborso. Alla luce delle controdeduzioni che precedono, la resistente chiede di rigettare il ricorso perché manifestamente infondato in fatto.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore

ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere, avuti presenti gli orientamenti recentemente condivisi tra i Collegi in ordine alla voce di costo sotto riportata - la domanda restitutoria per l'importo appresso indicato:

1) Commissione intermediario.....euro 727,98

Per quanto riguarda le voci di costo "*recurring*", l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

1) Commissioni di attivazione:euro 295,83

2) Spese incasso quote, interamente rimborsate.....euro 0,00

In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 1.024,00 oltre interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.024,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5875 del 04 marzo 2021

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO